

L'acquaplaning non esclude la punibilità per il delitto di omicidio stradale

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-09-2019) 27-09-2019, n. 39744

Non è da riconoscere l'operatività della causa di non punibilità della forza maggiore di cui all'art. 45 c.p., riconducibile al fenomeno dell'acquaplaning, che ha determinato lo sbandamento dell'auto e la morte del passeggero dell'autovettura.

E', infatti, da qualificarsi in termini di colpa grave la circostanza in cui lo stato degli pneumatici dell'autovettura risulta non a norma e questo ha causato, pur a fronte di una velocità moderata, la perdita di controllo dell'auto e il suo successivo sbandamento, nonché l'invasione della opposta corsia di marcia.

Tale evento deve essere ascritto alla condotta negligente del conducente.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO

ITALIANO LA CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri

Magistrati: Dott. FUMU Giacomo-

Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - rel. Consigliere

- Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -

Dott. PICARDI Francesca - Consigliere

- ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/01/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DONATELLA FERRANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PERELLI SIMONE, che ha concluso chiedendo per il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato MAGGIO SALVATORE del foro di TARANTO in difesa di V.A. che chiede l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 7.06.2017 ha ridotto la pena inflitta a V.A. a mesi quattro di reclusione, riconoscendogli i benefici della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Ha confermato il giudizio di responsabilità penale per il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589 c.p., commi 2 e 4, in relazione all'art. 40, comma 8, art. 79, commi 1, 2, 4, art. 140, comma 1, art. 140, comma 2, art. 141, comma 3, art. 146 C.d.S., comma 1 in danno di C.A.) perchè, il 9.10.2011, alla guida della Porche Carrera, tg (OMISSIS), dotata di pneumatico posteriore sinistro e di quello posteriore destro privi di battistrada regolamentare, pari a mm 1,60, e con pneumatici anteriori solcati da crepature sui canali del battistrada, con a bordo D.F.M., nel sedile anteriore destro, C.A. sul sedile posteriore sinistro e P.G. sul sedile posteriore destro, percorreva la statale 100, in agro del comune di (OMISSIS), direzione (OMISSIS), perdeva il controllo della vettura in prossimità di una curva a destra, a visuale non libera in pendenza favorevole, con sede bagnata a causa della pioggia battente in atto ed invadeva la opposta corsia di marcia mentre, dalla direzione opposta (OMISSIS), sopraggiungeva la Peugeot 3008 tg (OMISSIS), condotta da A.P., sulla quale viaggiavano M.V.N.A. ed Ab.Au., con la quale collideva; C.A., che viaggiava a bordo della Porche, veniva, a seguito dell'impatto, espulsa dall'auto unitamente al motore e, in conseguenza delle



Lex, Com & Labor

gravissime lesioni riportate, decedeva; anche gli altri occupanti delle autovetture coinvolte riportavano lesioni personali meglio descritte nel capo di imputazione.

1.1 Secondo la ricostruzione del primo giudice, condivisa e argomentata anche dalla Corte di Appello, il sinistro stradale e in particolare lo sbandamento e i testacoda a sinistra sono stati causati dalle condizioni deteriorate degli pneumatici posteriori e anteriori della Porche Carrera (privi di battistrada regolamentare e pressochè lisci, quelli posteriori, e, con crepe e solchi, quelli anteriori), che, in presenza di un manto stradale bagnato dalla pioggia, nonostante la velocità moderata, hanno impedito l'aderenza al terreno.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione, a mezzo del rispettivo difensore, l'imputato V.A..

2.1. Con il primo motivo lamenta mancata assunzione di una prova decisiva oltre che mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione.

In particolare deduce che nei motivi di appello era stata richiesta la rinnovazione istruttoria mediante l'espletamento di una perizia che consentisse di verificare ed accertare la dinamica del sinistro in relazione alla sua compatibilità con il fenomeno dell'acquaplaning alla luce delle contrastanti conclusioni del CT del Pm e di quello della difesa. Sul punto la Corte territoriale aveva implicitamente e immotivatamente respinto tale richiesta.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale. Deduce che la sentenza è stata emessa sulla base di indizi privi del requisito della gravità precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p.. Carente l'iter argomentativo della sentenza nella parte in cui ritiene provata la responsabilità dell'imputato escludendo la ricorrenza della causa di non punibilità della forza maggiore di cui all'art. 45 c.p. riconducibile al fenomeno dell'acquaplaning. dovuto alla forte pioggia e alle cattive condizioni del manto stradale, fatto impreveduto imprevedibile e inevitabile.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che la motivazione della sentenza impugnata fornisce ampia e logica argomentazione del percorso valutativo adottato in sede di vaglio del materiale probatorio, costituito dai rilievi tecnici e fotografici effettuati nell'immediatezza del sinistro stradale, dalle testimonianze acquisite e dalle consulenze tecniche del PM e della difesa. La Corte territoriale dà conto, infatti, che l'elaborato del C.T., redatto su incarico del pubblico ministero, alla luce anche dei chiarimenti offerti in sede dibattimentale, offre una spiegazione degli eventi fondata su un ampio quadro circostanziale, corroborato dalla testimonianza dell'Ispettore polizia stradale e da elementi tecnici oggettivi evidenti che individua nello stato di usura degli pneumatici posteriori della Porche, che avevano il battistrada praticamente liscio, e che, unitamente al manto stradale bagnato, alla potenza dell'autovettura (335 cv), a trazione posteriore, hanno costituito la causa che ha determinato i due testacoda verso sinistra e di conseguenza l'invasione della opposta corsia di marcia e la collisione con la Peugeot. Va, peraltro, ricordato che secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite, n. 39746 del 23/03/2017 Rv.



Lex, Com & Labor

270936 - 01: "La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice". Inoltre sul punto, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, (ex plurimis Sez. 1 -, n. 11168 del 18/02/2019 Ud. (dep. 13/03/2019) Rv. 274996 - 02) nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto.

Il vizio può quindi rilevare solo sotto il profilo motivazionale; ma sul punto sentenza impugnata ha compiuto coerente applicazione dei canoni di valutazione della prova fissati dall'art. 192 c.p.p., attraverso un tracciato espositivo che pone in chiaro la coerenza e il rigore logico del processo di formazione del convincimento sulla colpevolezza dell'imputato. Segnatamente le due conformi sentenze, attraverso l'articolato percorso argomentativo, rimarcano sul piano dell'efficacia dimostrativa di un ulteriore accertamento scientifico alla luce degli elementi oggettivi evidenti offerti dal materiale probatorio acquisito e già vagliato anche in relazione alla ipotesi alternativa dell'aquaplaning prospettata dalla difesa come causa unica (caso fortuito) cui sarebbe ascrivibile il sinistro (fol 10 e 11,12).

Peraltro il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. Sez. 6, Sentenza n. 11907 del 13/12/2013 Ud. (dep. 12/03/2014) Rv. 259893 - 01.

2.11 secondo motivo è manifestamente infondato e perciò inammissibile in quanto il ricorrente, tramite la deduzione del vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imprudente dell'imputato ed il sinistro stradale, mira ad ottenere in questa sede una rivalutazione delle risultanze processuali. Operazione, quest'ultima, come è noto preclusa nel giudizio di legittimità qualora le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione non risultino palesemente illogiche e contraddittorie. Ebbene, da questo punto di vista, la sentenza di appello appare ineccepibile in quanto la Corte territoriale, richiamando anche le argomentazioni del Giudice di primo grado, ha spiegato con dovizia di particolari le ragioni che l'hanno condotta a ritenere attendibile la consulenza del CT del PM e, quindi, provato il nesso di causalità tra il comportamento del V. e l'incidente dall'esito mortale; rispondendo, peraltro, ad ogni singolo rilievo difensivo, già dedotto in appello, la Corte territoriale, infatti, ha messo in luce come sia stato considerato il possibile verificarsi di un fenomeno di aquaplaning dovuto alla pioggia il quale però non può aver avuto in nessun caso un'efficienza causale determinante al fine di escludere la responsabilità dell'automobilista. Ha ribadito che l'incidente si è verificato a causa della condotta imprudente del V. che viaggiava con le gomme posteriori lisce, in condizioni tali cioè da non consentire all'acqua piovana di defluire e ciò è stato sufficiente, in relazione alla differenza di aderenza su strada tra le due ruote posteriori, a causare i testacoda; la pioggia ha reso inevitabile l'incidente atteso che il controllo del veicolo è divenuto praticamente impossibile. In altre parole, l'incidente in esame era prevedibile ed evitabile dal V. che ha posto in essere un comportamento gravemente colposo procedendo con gli pneumatici posteriori in uno stato pericolosissimo,



Lex, Com & Labor

praticamente lisci, condizione che, in presenza del manto stradale bagnato, in quanto piovigginava, della struttura della strada a schiena d'asino e in discesa, oltre che della notevole potenza della vettura a trazione posteriore, hanno impedito l'aderenza al suolo, laddove una più prudente condotta di guida e il rispetto delle regole cautelari relative al battistrada regolamentare pari mm 1,60 (fol 7 sentenza di primo grado) avrebbero consentito di mantenere l'aderenza al suolo, poichè le scolpiture avrebbero permesso la defluizione laterale dell'acqua e persino di evitare l'effetto di acqua planning ipotizzato dalla difesa o comunque contenerne l'incidenza. Risulta positivamente apprezzata la sussistenza del nesso di causalità, dal momento che la perdita di controllo del proprio veicolo da parte del V. è stata causata proprio dal comportamento omissivo da lui tenuto che ha determinato, nonostante la velocità moderata, l'impossibilità di governare il mezzo, il suo sbandamento, le collisioni con il muro di contenimento fino all'invasione violenta della opposta corsia di marcia. Correttamente poi la Corte di appello ha escluso che l'ipotizzato fenomeno dell'aquaplaning -smentito peraltro dal fatto che la pioggia non era scrosciante, ma piovigginava, la struttura stradale era schiena d'asino in discesa, con le acque che defluivano lateralmente nei canali di scolo, non vi erano pozzanghere (fol 3) - potesse avere efficacia interruttiva del nesso di causalità, e ciò ha motivato con considerazioni, del tutto logiche e condivisibili, basate su un accertamento in fatto incensurabile in questa sede (fol 3, 5, 6, 7).

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019



Lex, Com & Labor



Lex, Com & Labor



Lex, Com & Labor